

- 2) Il sig. Adrian Iordăchescu, le sig.re Florina Iordăchescu e Mihaela Iordăchescu nonché il sig. Cristinel Iordăchescu sono condannati alle spese.

(¹) GU C 256 del 7.8.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 3 maggio 2018 — VQ / BCE

(Causa T-203/18 R)

[«Procedimento sommario — Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 — Poteri della BCE — Poteri di vigilanza specifici — Sanzioni amministrative — Pubblicazione — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»]

(2018/C 221/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VQ (rappresentante: G. Cahill, avvocato)

Resistente: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: E. Koupepidou, E. Yoo e M. Puidokas, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 del Consiglio direttivo della BCE, del 14 marzo 2018, relativa a una sanzione pecuniaria e alla sua pubblicazione sul sito Internet della BCE.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 maggio 2018 — Czarnecki/Parlamento

(Causa T-230/18 R)

(«Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Vicepresidente del Parlamento europeo — Decisione del Parlamento di porre fine al mandato di un vicepresidente — Domanda di provvedimenti provvisori — Ingunzione — Irricevibilità»)

(2018/C 221/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ryszard Czarnecki (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio che approva la cessazione anticipata della carica di vicepresidente del Parlamento del ricorrente e, dall'altro, a ingungere al Parlamento di mantenere il mandato di vicepresidente del Parlamento del ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Abaco Energy e altri / Commissione**(Causa T-186/18)**

(2018/C 221/35)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Abaco Energy, SA (Madrid, Spagna) e 1 660 altri (rappresentanti: P. Holtrop, P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2017) 7384 final del 10 novembre 2017 relativa all'aiuto di Stato SA.40348 (2015/NN), concernente il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, cogenerazione e scarti ⁽¹⁾;
- ordinare alla Commissione di emettere valutazioni distinte del regime precedente e del regime attuale, conformemente al diritto dell'Unione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di diligenza della Commissione.

- La Commissione ha il dovere di adempiere con competenza ai propri obblighi stabiliti dai Trattati. La Commissione ha avuto l'opportunità, le informazioni e le risorse necessarie per valutare il regime precedente nell'ambito della propria valutazione nell'adozione della decisione e in conformità con la legge. La Commissione, in violazione dei criteri ai quali essa deve sottostare in base ai Trattati, è venuta meno a tale dovere, non avendo condotto una valutazione indipendente del regime precedente.

2. Secondo motivo, vertente su un errore di fatto manifesto.

- La Commissione ha commesso un errore di fatto manifesto nel ritenere il regime precedente assorbito dal regime attuale. Risulta in maniera manifesta che non si è verificato nessun assorbimento e che invece per tutto il periodo di riferimento vi siano stati due regimi del tutto distinti, ciascuno dei quali richiedeva la propria valutazione per determinare la conformità alle norme sugli aiuti di Stato.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto manifesto.

- La Commissione non ha correttamente applicato i propri orientamenti vincolanti in materia, violando così il diritto dell'Unione. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, poiché a suo avviso vi era stato un assorbimento del regime precedente da parte del regime attuale, non fosse necessario valutare il regime precedente. I ricorrenti sostengono che, così facendo, la Commissione ha agito in violazione del diritto dell'Unione.